



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Taranto*

INDICAZIONI E DIRETTIVE PER I SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Direttiva n. 2 /2017

Prot. N. 1191/17

Ai magistrati della Procura della Repubblica
sede

Al sig. Questore

Al sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

Al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al sig. Comandante della Polizia Municipale
sede

Ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di PG
sede

**OGGETTO: Diritti della persona offesa e avviso ex art.90 bis cpp.
Modalità di assunzione di sommarie informazioni dai minori degli anni 18**

Come è noto il Decreto Legislativo n.212 del 15 dicembre 2015 , entrato in vigore il 20 gennaio 2016, recependo la Direttiva europea n.29 del 25 ottobre 2012 (sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) modificando norme esistenti (artt.90 ,134,190 bis,351,362,392,398 e 498cpp) ed introducendo quattro nuovi articoli del codice di procedura penale (artt. 90 bis, 90 ter, 90 quater e 143 bis) e due norme di attuazione (tra cui l'art.107 ter disp. att. cpp), ha inteso dare effettività alla tutela della persona offesa intervenendo in ordine al diritto della vittima all'informazione, al diritto di accedere ai servizi di assistenza, al diritto di partecipare al procedimento penale e al diritto di ricevere protezione.

Ciò posto, e fermo restando quanto previsto dall'art. 90 bis cpp anche nella parte di cui alla lettera b), così come sostituita dall'art.1 c.27 della Legge 103/2017, in merito al diritto di ricevere informazioni circa lo stato del procedimento (art.335 c.3 ter cpp), si ritiene opportuno con la presente, per quanto di interesse di questo Ufficio, richiamare l'attenzione sul dettato di cui all'art 351 c.1 ter cpp che attiene al particolari modalità di ascolto dei minori da parte della Polizia Giudiziaria.

L'art.351 c.1 ter cpp, come modificato dal Dlgs 212/2015, prevede : *nei procedimenti per i delitti previsti dagli artt. 572,600, 600 bis,600ter, 600 quater, 600 quater.I, 600 quinquies, 601,602,609 bis,609 quater, 609 quinquies , 609 octies, 609 undecies, 612 bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori (anche NON vittime) si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria infantile nominato dal Pubblico Ministero. Allo stesso modo procede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa,anche maggiorenne, in condizioni di particolare vulnerabilità. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salvo l'assoluta necessità per le indagini".*

In tal modo è stata estesa la modalità di assunzione di sommarie informazioni dal minore prevista per determinati delitti specificatamente indicati :

- all'assunzione di sommarie informazioni dalla vittima in particolare condizioni di vulnerabilità (sia essa maggiorenne o minorenni). **Quindi in tali casi, indipendentemente dall'età e dal titolo di reato per cui si svolgono le indagini, ci si avvarrà di un esperto in psicologia nominato da PM**
- è stato inoltre previsto che, in detti casi, la Polizia Giudiziaria si assicuri che la persona offesa particolarmente vulnerabile, durante l'audizione, non abbia contatti con l'indagato e non venga chiamata più volte a rendere le sue dichiarazioni, salvo assoluta necessità.

I criteri di individuazione della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità sono forniti dall'art.90 quater cpp in base al quale tale "condizione" è desunta:

- dall'età e dallo stato di infermità e di deficienza psichica (ad es. minori, anziani. Soggetti con deficit psichico,...)
- dal tipo di reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede (ad es. reati che incidono sulla sfera psicologica della vittima o fatti a forte impatto traumatico..)

Non solo, per la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità si tiene conto delle seguenti circostanze:

- se il fatto risulta commesso con violenza alla persona (da intendersi anche come violenza psicologica) o con odio razziale
- se il fatto è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta di esseri umani
- se si caratterizza per finalità di discriminazione (per cultura, razza, sesso, religione, ecc..)
- se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato(ad es. tutte le condotte di violenza domestica o di genere)

Va inoltre ricordato che , ai sensi dell'art.134 c.4 cpp, così come introdotto dal Dlgs 212/2015 è, **in ogni caso consentita, anche nella fase delle indagini preliminari ed anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità, la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità.**

Tanto premesso, va chiarito che ,qualora sorga nell'attività di investigazione in merito a reati di cui all'art. 351 c.1 ter prima parte, l'esigenza di assumere informazioni ex art. 351 cpp da un minore , persona offesa o no , oppure sorga nell'attività di investigazione- indipendentemente dal titolo di reato per cui si procede- l'esigenza di assumere sommarie informazioni ex art. 351 cpp da una vittima di reato in condizioni di particolare vulnerabilità (ed il minore è tendenzialmente tale), la Polizia Giudiziaria dovrà:

- a) **qualora non si sia ancora proceduto all'iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato di questa Procura**, contattare immediatamente il PM di turno esterno il quale, salve diverse determinazioni, provvederà a nominare un esperto in psicologia o psichiatria che avrà l'incarico di "prestare ausilio" al compimento dell'atto
- b) **nel caso di procedimento già iscritto**, contattare il PM assegnatario che procederà, salvo diverse determinazioni, come sopra. In caso di assenza del PM assegnatario sarà contattato il PM di turno esterno che provvederà a quanto necessario.

L'esperto nominato presterà il suo ausilio nel senso che, informato dei fatti per cui si procede e delle condizioni del minore/persona offesa particolarmente vulnerabile , potrà assistere all'esame, dare indicazioni alla PG procedente sulla eventuale necessità di svolgere l'ascolto in modalità protette e, ove ritenuto opportuno, condurre l'audizione formulando direttamente al minore le domande utili con le modalità ritenute più idonee.


Resta fermo che per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero presentarsi verrà contattato il PM che ha proceduto alla nomina (o, se già individuato, il PM assegnatario) o, in sua sostituzione, il PM di turno esterno che provvederà a dare le direttive necessarie.

Va infine chiarito che le modalità suindicate, volte a consentire l'intervento dello specialista nominato dal PM in ausilio, non dovranno comunque costituire motivo di ritardo nello svolgimento da parte della PG delle indagini urgenti da compiersi nell'immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato, dovendo la PG procedere senza ritardo ai sensi degli artt.347, 348 e 354 cpp (*comunicazione notizia di reato, assicurazione delle fonti di prova, sequestri ed accertamenti*

urgenti su luoghi, cose e persone) e potendo formalizzare anche senza l'intervento dell'esperto la denuncia-querela del minore che abbia compiuto 14 anni, potendo quest'ultimo ai sensi dell'art.120 c.3 cp esercitare anche personalmente il diritto di querela.

Taranto, 11 dicembre 2017

IL Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni
-Pina Montanaro-

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a vertical line and a horizontal stroke at the bottom.